

TI_GERICHTE 17.2017.90 vom 18. Mai 2017

TI Tribunale d'appello, 2017-05-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2017.90

FR: TI_GERICHTE 17.2017.90 du 18 mai 2017

IT: TI_GERICHTE 17.2017.90 del 18 maggio 2017

Regeste

Patente di guida straniera non valida. Intimazione da parte della polizia del divieto di circolazione fino all'ottenimento di una patente di guida valida. Assenza di carattere formatore dell'avviso di procedimento amministrativo notificato dall'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione

Erwägungen

E. 1

Visto l'oggetto dell'impugnativa, si osserva che il dispositivo n. 2 della sentenza di primo grado (condanna per infrazione semplice alla LCStr, art. 90 cpv. 1 LCStr) è passato incontestato in giudicato. L'appello

E. 1.1

AP 1 è assolto dall'imputazione di guida senza autorizzazione.

E. 1.2

Per l'infrazione (semplice) alla LCStr, AP 1 è condannato, a valere quale pena totalmente aggiuntiva a quella inflittagli in data 4 maggio 2015 dal Ministero pubblico (art. 49 cpv. 2 CP): alla multa di fr. 200.- (duecento) che, in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP). 2. Gli oneri processuali di primo grado, consistenti in tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'000.-, sono posti a carico di AP 1 nella misura di fr. 250.- e per il resto a carico dello Stato. 3. Gli oneri processuali dell'appello, consistenti in: - tassa di giustizia fr. 800.- - altri disborse fr. 200.- fr. 1'000.- sono posti integralmente a carico dello Stato. 4. Intimazione a: - - - 5. Comunicazione a: - Pretura penale, 6501 Bellinzona - Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona - Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano - Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, 6501 Bellinzona P_GLOSS_TERZI Per la Corte di appello e di revisione penale La presidente la segretaria Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

E. 2

Nelle sue argomentazioni difensive, l'appellante sostiene che non sono dati i presupposti del reato di guida senza autorizzazione: da un lato, perché egli ignorava, al momento dei fatti rimproverati, l'esistenza dello scritto 25 marzo 2015, dall'altro, perché tale scritto non può essere considerato come una decisione e non ha, dunque, alcun effetto giuridico (doc. CARP III, dichiarazione di appello 4.4.2017, pag. 3 e seg.).

E. 3

Giusta l'art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque conduce un veicolo a motore, sebbene la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre gli sia stata rifiutata, revocata o non riconosciuta. Dal profilo oggettivo, il reato presuppone che l'autore conduca un veicolo a motore sul territorio svizzero nonostante la relativa licenza gli sia stata rifiutata, revocata o non riconosciuta (Jeanneret, *Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière*, Berna 2007, ad art. 95 LCStr, n. 70; Weissenberger, *Kommentar zum Strassenverkehrsgesetz*, Bundesgerichtspraxis, Zurigo/San Gallo 2011, ad art. 95 LCStr, n. 11). Per "licenza di condurre" ai sensi dell'art. 95 LCStr s'intende la decisione amministrativa resa dall'autorità in merito al diritto di guidare e non il documento che ne legittima l'esercizio (Jeanneret, op. cit., ad art. 95 LCStr, n. 70). La decisione che sancisce il rifiuto o il mancato riconoscimento di una licenza di condurre o che ne ordina la revoca non può essere riesaminata dal giudice penale né dal profilo dell'opportunità, né da quello dell'adeguatezza e neppure da quello della legalità, a meno che sia inficiata da un vizio tanto grave da comportarne la nullità (Jeanneret, op. cit., ad art. 95 LCStr, n. 78; cfr., per analogia con l'art. 292 CP, anche DTF 114 IV 159; DTF 88 IV 118 consid. 1). È sufficiente constatare che una decisione sia stata validamente emanata, che sia esecutiva e che non sia stata rispettata, affinché gli elementi costitutivi oggettivi dell'art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr siano adempiuti (Jeanneret, op. cit., ad art. 95 LCStr, n. 78). Dal profilo soggettivo, l'autore deve aver preso conoscenza della decisione che sancisce la revoca della sua licenza di condurre e, ciononostante, essersi messo alla guida di un veicolo a motore (Jeanneret, op. cit., ad art. 95 LCStr, n. 79 e seg.). In applicazione dell'art. 100 cifra 1 cpv. 1 LCStr, anche la negligenza è punibile (DTF 117 IV 302 consid. 3.b.bb, Jeanneret, op. cit., ad art. 95 LCStr, n. 79; Weissenberger, op. cit., ad art. 95 LCStr, n. 12).

E. 4

L'art. 5 lett. b Regolamento della legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale dispone che la polizia cantonale è competente per far sottoscrivere (e meglio, ad intimare) il divieto di circolazione su territorio svizzero alle persone in possesso della licenza di condurre straniera fino a decisione contraria da parte dell'autorità amministrativa, ovvero l'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione (art. 4 lett. a punto 3 Regolamento della legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale). Come si può desumere dall'art. 45 cpv. 1 OAC, il divieto di far uso della licenza di condurre straniera è assimilabile ad una revoca (Jeanneret, op. cit., ad art. 95 LCStr, n. 72). Pertanto, condurre un veicolo dopo che un tale divieto è stato comunicato, realizza i presupposti dell'art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr (Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, op. cit., ad art. 95 LCStr, n. 1.2).

E. 5

In concreto, gli agenti di polizia non hanno intimato a AP 1, come previsto dall'art. 5 lett. b del regolamento citato al consid. precedente, il divieto di circolazione su territorio svizzero fino a decisione contraria da parte dell'autorità amministrativa. Gli hanno, in realtà, intimato, come risulta dal verbale citato al punto A. di questo giudizio, il divieto di circolare "fino all'ottenimento di una patente di guida valida". Ne deriva, in applicazione del principio della buona fede, che AP 1, ricevuta la conferma di validità della patente italiana – quindi, a partire dal 18 marzo 2015 – poteva ritenersi (di nuovo) legittimato a condurre veicoli a motori in Svizzera.

E. 6

Certo, sulla base delle dichiarazioni da lui rese agli inquirenti il 06.04.2015, si può ritenere accertato – nonostante non ci sia un invio per posta raccomandata – che, prima del suo secondo controllo, egli aveva ricevuto lo scritto datato 25.03.2015 agli atti. Lo scritto 25.03.2015 può, tuttavia, fondare validamente un'estensione temporale del divieto intimato a AP 1 dagli agenti di polizia in calce al verbale 11 marzo 2015 soltanto se esso può essere interpretato come una decisione (pur se cautelare) avente tale contenuto e validamente emanata. In realtà così non è. All'evidenza, lo scritto in questione è una semplice notifica di avvio di procedimento amministrativo con l'assegnazione di un termine per la presentazione di osservazioni. Tanto è vero che esso non è neppure sottoscritto così come consente l'art. 3 lett. c del Regolamento sulle deleghe di competenze decisionali soltanto per le decisioni individuali emanate in grande numero tramite procedure informatizzate. Relativamente al divieto di circolazione, tale scritto non ha nessun carattere formatore (cioè, nessun carattere di decisione, cfr. art. 2 LPAm, art. 5 PA). Semplicemente, lo scritto richiama – e, pleonasticamente, conferma – il divieto di circolazione già intimato in precedenza dagli agenti di polizia ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento. Sennonché, come visto, in concreto, al divieto di circolare intimato a AP 1 è stata data una durata diversa da quella prevista dal Regolamento citato (e, praticamente, più breve). Se di ciò avesse preso atto, l'autorità amministrativa avrebbe potuto correggere l'errore degli agenti emanando una decisione cautelare (art 4.a.3 Regolamento della legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale Reg e art. 3 lett b del regolamento sulle deleghe di competenza). Ma dell'errore degli agenti nessuno ha preso atto e, così, l'autorità amministrativa si è limitata ad inviare la comunicazione standardizzata – non sottoscritta e per posta semplice – che viene normalmente inviata per dare avvio alla procedura amministrativa dopo l'intimazione ad opera della polizia del divieto di circolare ai sensi del già citato art. 5 lett. b Regolamento della legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale.

E. 7

In queste condizioni, ricordato che la decisione 1. aprile 2015 dell'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione non può fondare alcuna condanna poiché, indipendentemente dal suo effetto retroattivo, è stata emanata posteriormente ai fatti in discussione, AP 1 va assolto dall'imputazione di guida nonostante la revoca. L'appello è, pertanto, su questo punto, da accogliere.

E. 8

Avuto riguardo alla sua condanna per l'infrazione semplice alla LCStr, e tenuto conto della violazione del principio di celerità (un periodo di

E. 9

Visto l'esito del procedimento (art. 426 cpv. 1 e 428 cpv. 3 CPP), gli oneri processuali di primo grado sono così ripartiti: - fr. 500.- (tassa per la motivazione scritta) e fr. 250.- a carico dello Stato; - fr. 250.- a carico del condannato. Gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in fr. 800.- per la tassa di giustizia e di fr. 200.- a titolo di spese, sono integralmente a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 CPP). Per questi motivi, visti gli art. 5, 6, 10, 76 segg., 80, 81, 82, 84 cpv. 4, 379 segg., 398 segg., 406, 429, 436 CPP; 42 ss, 106 CP; 54 cpv. 3, 90 cpv. 1 e 95 cpv. 1 lett. b LCStr. ; 45 cpv. 1 OAC; nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l'art. 428 CPP e la LTG, rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, dichiara e pronuncia: 1. L'appello è accolto. Di conseguenza, ricordato che in assenza di impugnazione il dispositivo n. 2 della sentenza appellata è passato in giudicato,

E. 42

ss, 106 CP;

54 cpv. 3, 90 cpv. 1 e 95 cpv. 1 lett. b LCStr.;

E. 45

cpv. 1 OAC;

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l'art. 428 CPP e la LTG, rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

2. Gli oneri processuali di primo grado, consistenti in tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'000.-, sono posti a carico di AP 1 nella misura di fr. 250.- e per il resto a carico dello Stato.

3. Gli oneri processuali dell'appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 800.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'000.-

sono posti integralmente a carico dello Stato.

4. Intimazione a:

-

-

-

5. Comunicazione a:

- Pretura penale, 6501 Bellinzona

- Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

-Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione,

6501 Bellinzona

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente

la segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.